

CODICE DI COMPORTAMENTO ETICO NEI RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Preambolo

L'Università di Macerata, in conformità all'art.1 dello Statuto, nell'ambito delle proprie finalità:

- promuove il libero svolgimento delle attività di studio, di insegnamento e di ricerca;
- cerca la più ampia collaborazione con le altre Università, con le Istituzioni di alta cultura e con le Accademie italiane e straniere;
- sviluppa la cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali;
- favorisce il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del territorio;
- coltiva il rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il settore non profit.

L'Università, consapevole dell'importante funzione sociale e formativa delle istituzioni universitarie, esprime e fa propri i valori universali che sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre molteplici attività universitarie. A tali valori informa il suo operato al fine di garantire l'eccellenza, l'onore e il buon nome dell'Ateneo, la creazione di un ambiente aperto al dialogo ed improntato alle corrette relazioni interpersonali, l'apertura agli scambi con la comunità scientifica nazionale e internazionale, la formazione della persona in tutti i suoi aspetti.

L'Università si impegna a realizzare un ambiente di lavoro e di studio che rispetti la libertà e l'autonomia individuale quali necessari presupposti dell'insegnamento, della professionalità, della ricerca nel senso più ampio.

L'Università richiede ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti, nonché ad ogni altro membro dell'Ateneo nell'adempimento dei propri doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nel contesto di organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine delle istituzioni universitarie, tra i quali:

- a) la dignità umana, la libertà e il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione;
- b) la valorizzazione del merito;
- c) il rispetto delle peculiarità culturali;
- d) la responsabilità e i doveri nei confronti della comunità accademica;
- e) l'onestà, l'integrità e la professionalità;
- f) l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza.

I valori riconosciuti nel *Preambolo* presiedono all'interpretazione del presente codice e alla definizione delle altre questioni etiche rilevanti per le attività e la vita dell'Università.

Il presente codice non si sostituisce alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla comunità universitaria.

Parte I
Regole di condotta

Art. 1
Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.

2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Università può riguardare:

- a) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università;
- b) l'interesse di un familiare di un membro dell'Università;
- c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
- d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o possieda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
- e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.

3. Il membro dell'Università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.

Art. 2
Uso delle risorse dell'Università

1. I membri dell'Università devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.

2. A nessun membro è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 3
Uso del nome e della reputazione dell'Università

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.

2. Salvo espressa autorizzazione, a nessun membro dell'Università è consentito:
- a) utilizzare in modo improprio i loghi e il nome dell'Università;
 - b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
 - c) esprimere a nome e per conto dell'Università punti di vista di natura puramente personale.

Art. 4
Doni e benefici

1. I membri dell'Università sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.

2. I membri possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

Art. 5
Informazioni riservate

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a

- a) rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
- b) non rivelare segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisite nell'assolvimento dei compiti istituzionali e la cui diffusione, prima di ogni forma di ufficiale divulgazione, sia tale da ledere ingiustamente l'interesse dell'Università e/ o di terzi.

Art. 6
Convenzioni

1. In base all'art. 6, c. 4, dello Statuto, l'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di collaborazione e di cooperazione didattica e scientifica e per le attività di comune interesse, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, autonomia ed eticità.

Art. 7
Convenzioni per operazioni di finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati

1. Le operazioni di finanziamento a favore dell'Università da parte di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, si rendono disponibili previa stipula di apposita convenzione tra l'Università e i soggetti che propongono il finanziamento, in conformità a schemi di convenzione-tipo, che potranno essere eventualmente modificati e integrati alla luce di specifiche esigenze.

2. Prima della stipula, la proposta di convenzione è valutata dalla Commissione etica e successivamente sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Il soggetto finanziatore esterno, se privato (associazioni riconosciute, fondazioni, onlus) si impegna a rendere noti, mediante adeguata certificazione:

- l'atto costitutivo e lo statuto;
- la situazione contabile degli ultimi tre anni.

4. Si impegna altresì al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente codice e a fornire atto formale (delibera, determinazione relativa all'impegno di spesa, ecc.) a garanzia delle obbligazioni assunte.

5. Il soggetto finanziatore esterno, se privato ed ente societario, si impegna a rendere noti, se richiesti dall'Ateneo:

- la forma giuridica adottata e la presenza nella *governance* di idonei organi di controllo;
- l'oggetto sociale;
- gli assetti proprietari, nonchè la presenza di eventuali patti di sindacato;
- il capitale sociale, versato ed esistente;
- la situazione contabile degli ultimi tre anni.

6. Si impegna altresì al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente codice e a presentare, se richiesta dall'Università, adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, da parte di banche, assicurazioni, società finanziarie ex art. 107 del Testo unico bancario (d.lgs 385/1993), a garanzia dell'esatto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, con la clausola "a prima richiesta".

7. Qualora la proposta di finanziamento provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati e deve essere espressamente previsto che la garanzia è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.

8. Il soggetto finanziatore, se pubblico deve fornire atto formale (delibera, determinazione relativa all'impegno di spesa, ecc.) a garanzia delle obbligazioni assunte.

9. Il soggetto finanziatore, se persona fisica, deve fornire adeguate garanzie rispondenti, per quanto possibile, alle condizioni previste nei precedenti commi.

Art. 8

Convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo

1. Il finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati di posti di ruolo è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l'Università e i soggetti che propongono il finanziamento, in conformità a schemi di convenzione-tipo, che potranno essere eventualmente modificati e integrati alla luce di specifiche esigenze.

2. La proposta di finanziamento viene valutata dalle Facoltà, in ordine all'interesse dell'Università per lo sviluppo della didattica e della ricerca in aree e settori scientifico-disciplinari.

3. Prima della stipula, la proposta di convenzione è valutata dalla Commissione consiliare etica e successivamente sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Facoltà interessato delibera in ordine alla destinazione dei posti di ruolo per i quali è proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica della Facoltà, e dei vincoli normativi e di bilancio dell'Università.

5. I finanziamenti non possono coprire un numero di annualità inferiore a otto.

6. La copertura dei suddetti posti di ruolo avviene secondo le procedure previste dall'ordinamento universitario.

7. I soggetti di cui al comma 1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di importo corrispondente alla effettiva retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali e di ogni altro genere, spettante al soggetto che viene assunto.

8. A tal fine, al momento della stipula della convenzione, l'importo indicato (che dovrà essere versato in un numero di soluzioni proporzionato alla durata della convenzione) non dovrà essere comunque inferiore alle somme previste per il ruolo che deve essere ricoperto

9. Su proposta della Facoltà, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può autorizzare finanziamenti esterni a parziale copertura dei posti di ruolo, purchè la restante quota necessaria per la retribuzione del posto di ruolo risulti finanziata dalle strutture dell'Università con fondi diversi da quelli attribuiti dall'Ateneo.

10. Ai soggetti finanziatori esterni si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.

11. Laddove la convenzione preveda una forma di cofinanziamento da parte dell'Università, vanno dettagliatamente indicate le risorse umane, finanziarie e strumentali impegnate dall'Ateneo per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della convenzione.

Art. 9

Convenzioni per finanziamenti, partecipazioni e impegni a favore di soggetti pubblici e privati

1. Qualsiasi forma di finanziamento, di partecipazione o di impegno, anche a titolo gratuito, dell'Università a favore di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, si rende disponibile previo accertamento della congruità tra fini, obblighi assunti dall'Università e mezzi previsti dalla convenzione, nonché dei requisiti morali, organizzativi e contabili dei soggetti finanziati, partecipati o comunque favoriti, che a tal fine si impegnano al rispetto dell'art. 1 del presente codice e a rendere noti, se disponibili, mediante adeguata certificazione:

- l'atto costitutivo e lo statuto;
- la situazione contabile degli ultimi tre anni.

2. I soggetti proponenti la convenzione e appartenenti all'Università sono tenuti a dichiarare l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 1 del presente codice tra le parti della convenzione.

3. Qualora la proposta di convenzione sia a titolo gratuito, la proposta medesima non può essere di durata superiore al biennio, e, prima della presentazione agli organi di governo dell'Università, è resa pubblica, anche mediante il sito dell'Ateneo, per un periodo di almeno tre mesi; tutte le richieste di adesione che siano pervenute entro il suddetto termine e che rispettino le condizioni indicate nel presente articolo, devono essere valutate dagli organi competenti dell'Università al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione e il corretto impiego delle risorse disponibili.

Art. 10

Atti di liberalità

1. Qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Università deve essere sottoposto alla valutazione della Commissione etica.

Parte II
Disposizioni attuative

Art. 11
Osservanza e violazione del codice di comportamento etico.

1. In conformità a quanto disposto nel *Preambolo* e nelle *Regole di condotta*, è altresì dovere dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e di ogni altro membro dell'Ateneo:

- a) prendere visione del presente codice e delle prassi interpretative;
- b) familiarizzare con le regole di condotta custodite nel presente codice e emergenti dalle prassi interpretative;
- c) rivolgersi alla Commissione etica per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente codice o la condotta appropriata in relazione a fattispecie coperte dal presente codice;
- d) osservare il presente codice e le prassi interpretative, anche segnalando prontamente alla commissione etica le condotte di dubbia conformità.

2. Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.

Art. 12
Commissione etica

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto delle norme del presente regolamento, l'Università istituisce una Commissione etica.

2. La Commissione è composta:

- da un professore di ruolo dell'Università di Macerata che assicuri adeguate garanzie di competenza nell'ambito dei rapporti tra etica ed economia, etica ed impresa, designato dal Consiglio di amministrazione, il quale assumerà le funzioni di Presidente e resterà in carica per un triennio;
- da due membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti all'inizio di ciascun triennio accademico;
- da due membri scelti dal Senato Accademico tra i suoi componenti all'inizio di ciascun triennio accademico.

I membri così nominati fanno parte della Commissione per l'intera durata della loro carica, e, qualora necessario, si provvede alla loro sostituzione con lo stesso procedimento previsto per la nomina. Alle riunioni della Commissione partecipa il Direttore amministrativo cui spetta anche la funzione di verbalizzazione.

3. Alla Commissione spettano le seguenti funzioni:

- a) redigere uno o più schemi di convenzione-tipo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, in cui sono indicate le ulteriori condizioni e garanzie minime che devono essere osservate nella formulazione delle convenzioni da cui conseguono oneri o vantaggi di ordine finanziario per l'Ateneo, singole strutture o suoi appartenenti, o comunque soggetti ad esso collegati;

- b) proporre agli organi di governo la modifica degli schemi di convenzione-tipo qualora sia opportuno o necessario;
 - c) valutare se le convenzioni che devono essere sottoposte all'approvazione degli organi di governo o che comunque sono proposte dalle strutture di Ateneo all'approvazione degli organi competenti dell'Ateneo, siano conformi agli schemi di convenzione-tipo e alle norme del presente Regolamento, ed in caso di difformità proporre gli opportuni cambiamenti del testo delle convenzioni prima dell'approvazione e della relativa stipula;
 - d) su richiesta degli organi di governo, avviare un'attività istruttoria circa l'osservanza delle norme del presente regolamento da parte degli appartenenti all'Università di Macerata, e, qualora sia accertata la violazione delle norme del presente regolamento, proporre agli organi competenti l'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli appartenenti all'Ateneo;
 - e) su richiesta delle strutture dell'Ateneo, esprimere pareri in ordine all'eventuale sussistenza di situazioni di conflitti di interesse a carico degli appartenenti all'Università o di coloro che in qualsiasi modo sono collegati all'Università, e proporre quanto necessario per prevenire o risolvere il conflitto di interessi;
 - f) riferire periodicamente agli organi di governo sull'esito delle attività svolte nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare sulle valutazioni effettuate ai sensi della lett. c), sull'attività istruttoria e sugli accertamenti indicati nella lett. d), e sui pareri espressi e sulle proposte formulate ai sensi della lett. e).
4. La Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni, può richiedere il supporto degli uffici amministrativi dell'Ateneo e dei revisori dei conti, può avvalersi della consulenza di esperti individuati dalla Commissione stessa e può eventualmente procedere all'audizione dei soggetti proponenti o comunque aderenti alle convenzioni.
5. I componenti della Commissione e coloro che la coadiuvano, sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non divulgazione all'esterno su quanto vengono a conoscenza in ragione del loro ufficio.